



agenzia del
Territorio

Ufficio Provinciale di Genova
Settore Servizi All'Utenza



Genova, 24 novembre 2008

Prot. n° 19991

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Genova e Chiavari

All'Archivio di Stato - Genova

Alla Corte d'Appello di Genova

Al Tribunale di Genova

All'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Genova

All'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova

Loro Sedi

Oggetto:Fattispecie sanzionatoria di cui all'art.9, c.2, D.Lgs. n.347/1990.

Con la nota del 9 ottobre 2008 n.70304 la Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare - Area Servizi di Pubblicità Immobiliare ha chiarito il corretto procedimento di irrogazione e riscossione della sanzione per omessa o ritardata richiesta di formalità o annotazioni obbligatorie, di cui all'art.9, del D.Lgs n.347/1990 (T.U. Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali). L'articolo richiamato dispone che a chi omette la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie nei casi ivi previsti " *si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila (oggi € 103,00) a lire quattro milioni*"(oggi €. 2.065,00).

E' pacifico , anche in giurisprudenza, che la trascrizione o l'annotazione obbligatoria richiesta oltre i termini di legge è, ai fini sanzionatori, da considerarsi "omessa".

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è disciplinato dal D.lgs.472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni Amministrative per la violazione di norme tributarie), il quale al suo art.16 individua l'ufficio cui spetta irrogare la sanzione amministrativa che è l' ufficio competente all'accertamento del tributo cui la violazione si riferisce, per cui gli Uffici Provinciali dell'Agenzia sono titolari della potestà sanzionatoria con riferimento alla fattispecie di cui all'art.9, c.2 D.lgs. n.347/1990. L'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l'istituto del ravvedimento operoso

disponendo la riduzione della somma da pagare nel caso in cui il soggetto obbligato chieda di avvalersene, *"pagando la sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza"*, sempre che la violazione non sia stata già constatata. La sanzione irrogabile è ridotta ad un ottavo del minimo (€12,88) nel caso in cui l'omissione venga regolarizzata entro novanta giorni (art. 13, comma 1, lett. C.), un quinto del minimo (€ 20,60) nel caso in cui l'omissione venga regolarizzata entro un anno.

La contestualità sta ad indicare che il pagamento della somma, dovuta a titolo di sanzione per il perfezionamento del ravvedimento, deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la rimozione formale della violazione. Il pubblico ufficiale o il soggetto obbligato a richiedere la formalità potrà, pertanto, pagare la somma dovuta per il perfezionarsi del ravvedimento, prima di richiedere all'ufficio l'esecuzione della formalità, ovvero versare la somma in contanti al momento di tale richiesta.

Se la violazione viene protratta oltre l'anno, l'Ufficio contesta la sanzione agli autori della violazione mediante notifica di apposito atto di contestazione secondo le prescrizioni dell'art.16 del D.lgs. 47271997.

Per concludere, nel caso in cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'Istituto del ravvedimento operoso o nel caso della violazione protratta oltre l'anno, l'Ufficio procederà con la notifica del suindicato atto di contestazione .

Lo scrivente resta, comunque, a disposizione per ogni altro opportuno chiarimento, nel rispetto di quello spirito di collaborazione e partecipazione che ha caratterizzato i reciproci rapporti.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE
(Giovanni Laganà)

